

DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI A TITOLO GRATUITO

Art. 5, comma 9, DL n. 95/2012

ART. 1

OGGETTO E FINALITA'

1. La presente disciplina si applica al conferimento di incarichi, cariche e collaborazioni individuali a titolo gratuito, alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 5, comma 9, del DL n. 95/2012, convertito con L. n. 135/2012 e in conformità alle Circolari interpretative e applicative del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6/2014 e n. 4/2015.
2. La presente disciplina è ispirata alla preminente finalità di attuazione delle politiche di ringiovanimento e ricambio del personale, compatibilmente con le esigenze di trasferimento delle conoscenze e delle competenze acquisite nel corso della vita lavorativa, della continuità nella direzione degli uffici, con particolare riferimento all'attribuzione delle funzioni relative alle strutture apicali dell'amministrazione della Giunta regionale.
3. Le disposizioni della presente disciplina si applicano anche agli incarichi, cariche e collaborazioni individuali a titolo gratuito conferiti dall'amministrazione della Giunta regionale presso enti e società controllati.
4. Le disposizioni della presente disciplina costituiscono quadro di riferimento per le agenzie e gli enti strumentali della Regione.

ART. 2

TIPOLOGIA DI INCARICHI

1. Possono essere conferiti a personale in quiescenza incarichi di studio e consulenza, incarichi dirigenziali o direttivi, cariche di governo in enti e società controllati dall'amministrazione della Giunta regionale, purché a titolo gratuito, con rimborso delle spese documentate, di durata limitata al tempo strettamente necessario ed essenziale, in relazione alle esigenze rilevate, fermo restando il limite della durata massima di un anno nel caso di attribuzione di incarichi dirigenziali o direttivi, con il divieto altresì per questi ultimi di proroga e/o rinnovo. Gli incarichi dirigenziali non possono essere conferiti a personale in quiescenza che abbia raggiunto il limite anagrafico per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici.
2. Per le esigenze connesse e conseguenti al ricambio e avvicendamento nella titolarità delle funzioni relative alle strutture apicali, può essere conferito apposito incarico, nei limiti di cui alla presente disciplina e in base a specifiche e motivate esigenze, direttamente all'ultimo titolare dell'incarico di responsabilità della struttura medesima, non oltre il termine massimo di tre mesi dal collocamento a riposo del medesimo. L'incarico può avere ad oggetto specifici progetti e/o attività e/o riguardare specifici ambiti e/o settori di intervento, per le corrispondenti esigenze di affiancamento al titolare della struttura, prevedendo a seconda della tipologia di incarico, la durata e le conseguenti modalità organizzative di raccordo e integrazione.
3. Al di fuori della finalità di affiancamento al nuovo titolare dell'incarico o carica, gli incarichi di studio e consulenza, possono essere conferiti anche a soggetti in quiescenza appartenenti

ad altre pubbliche amministrazioni e/o a lavoratori privati in quiescenza, purché finalizzati all'acquisizione di apporti professionali essenziali, altamente specialistici e non altrimenti reperibili all'interno dell'amministrazione della Giunta regionale.

ART. 3

PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO

1. In relazione alle esigenze di agevolare e accompagnare l'avvicendamento degli incarichi di responsabilità delle Direzioni regionali, il conferimento degli incarichi di cui alla presente disciplina viene deliberato dalla Giunta regionale, su proposta motivata e dettagliata dell'Assessore competente in materia di organizzazione. Per le esigenze connesse al ricambio degli incarichi di responsabilità delle strutture dirigenziali il conferimento degli incarichi di cui alla presente disciplina viene deliberato dalla Giunta regionale, su proposta motivata e dettagliata del Direttore generale o, in mancanza di nomina del Direttore generale, dal Direttore regionale competente.
2. Per gli incarichi di studio e/o consulenza, a personale in quiescenza, anche appartenente ad altre pubbliche amministrazioni e/o a lavoratori privati in quiescenza, al di fuori della finalità di affiancamento al nuovo titolare dell'incarico, il conferimento degli incarichi di cui alla presente disciplina viene deliberato dalla Giunta regionale, su proposta motivata e dettagliata del Direttore regionale competente e il conferimento dell'incarico avviene previa procedura di avviso pubblico ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001, fatte salve motivate ragioni di necessità e di urgenza di acquisizione di professionalità altamente specializzate, di notoria ed indiscutibile autorevolezza nel settore di riferimento.
3. La proposta degli incarichi deve contenere dettagliata e motivata relazione con riguardo ai seguenti aspetti:
 - a) corrispondenza dell'oggetto dell'incarico a specifici obiettivi, attività e progetti determinati preventivamente dall'Amministrazione e attinenti le funzioni istituzionali e/o i piani e programmi dell'ente;
 - b) accertamento della impossibilità oggettiva di assicurare altrimenti il medesimo risultato, in relazione allo specifico ruolo ed esperienza professionale del soggetto in quiescenza e ai dati del contesto organizzativo con particolare riferimento alle risorse interne, agli apporti professionali in concreto essenziali in relazione alle risorse disponibili.
4. Il conferimento degli incarichi di cui alla presente disciplina deve essere effettuato esclusivamente per le esigenze dell'amministrazione della Giunta regionale e in nessun caso può avvenire su iniziativa e/o proposta del soggetto in quiescenza, avendo cura l'amministrazione nel conferimento degli incarichi suddetti di evitare qualsiasi rischio di situazione di conflitto di interessi anche in relazione ad eventuali altri incarichi anche gratuiti con altre pubbliche amministrazioni e/o attività libero professionale esterna del soggetto incaricato nel settore oggetto del medesimo incarico.
5. In ogni caso l'attribuzione di incarichi dirigenziali e/o direttivi, anche se a titolo gratuito, deve avvenire nel rispetto delle competenze previste dalla LR n. 2/2005 e del Regolamento di Organizzazione di cui alla DGR n. 108/2006 e s.m.i..

ART. 4

GESTIONE OPERATIVA DEL RAPPORTO

1. Per tutta la durata dell'incarico l'incaricato potrà fare uso dei locali, dei mezzi e della strumentazione messa a disposizione dall'amministrazione della Giunta regionale necessaria in relazione ai contenuti e obiettivi dell'incarico, utilizzando tali risorse con la medesima cura e diligenza richieste al personale dipendente.

2. La struttura regionale competente per il servizio di mobilità del personale regionale è competente ad assicurare le esigenze di spostamento dell'incaricato correlate all'oggetto dell'incarico nei limiti e condizioni consentite dal disciplinare regionale.
3. Al rapporto di incarico viene estesa, a cura delle strutture regionali competenti, la copertura assicurativa prevista per il personale dipendente dalle polizze assicurative stipulate dall'amministrazione della Giunta regionale, in relazione agli obblighi assicurativi connessi alla specifica tipologia di incarico.

ART. 5 RIMBORSO SPESE

1. In relazione agli incarichi conferiti ai sensi della presente disciplina, ferma restando al gratuità, è riconosciuto all'incaricato esclusivamente il rimborso delle spese documentate di viaggio, vitto e alloggio, qualora l'incarico comporti lo svolgimento di attività in sedi diverse da quella di assegnazione stabilita e qualora ciò sia specificamente previsto nel contratto di incarico. Il rimborso delle spese è ammesso, previa apposita individuazione delle necessarie risorse finanziarie, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal Disciplinare regionale delle trasferte e delle spese di missione dei dipendenti regionali e deve essere rendicontato.

ART. 6 ATTO DI CONFERIMENTO DELL'INCARICO

1. La struttura dirigenziale competente in materia di gestione e amministrazione del personale, provvede, in attuazione delle decisioni della Giunta regionale, alla sottoscrizione del contratto di incarico, anche tramite invio di apposita proposta scritta e conseguente accettazione scritta del soggetto incaricato. In ogni caso il contratto di incarico, deve prevedere i seguenti elementi essenziali:
 - a) l'oggetto dell'incarico;
 - b) gli obiettivi dell'incarico;
 - c) le modalità specifiche di realizzazione;
 - d) il luogo in cui viene svolto l'incarico;
 - e) la durata dell'incarico;
 - f) i rimborsi spesa previsti;
 - g) le coperture assicurative e ogni aspetto legato alla sicurezza del lavoro;
 - h) i casi di risoluzione anticipata.
2. Il soggetto incaricato ai sensi della presente disciplina si conforma agli obblighi di condotta del personale dipendente e ne osserva il codice di comportamento, pena la risoluzione del rapporto senza preavviso. Il soggetto incaricato si impegna altresì al rispetto del regime normativo vigente per le cause di inconfiribilità e incompatibilità applicabile al personale dipendente.
3. La struttura dirigenziale competente alla sottoscrizione del contratto di incarico provvede alle comunicazioni conseguenti alla pubblicazione e l'aggiornamento nel sito internet istituzionale dell'Ente, dei dati e delle dichiarazioni relativi all'incarico, in base alle norme vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

ART. 7
PUBBLICAZIONE INCARICHI

1. I dati relativi agli incarichi conferiti ai sensi della presente disciplina e i curriculum degli incaricati, sono pubblicati nell'apposita sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE del sito internet istituzionale dell'amministrazione della Giunta regionale, in conformità alle disposizioni previste dal D. Lgs. n. 33/2013.
2. La pubblicazione delle informazioni relative all'incarico è condizione di efficacia dell'atto per gli incarichi di collaborazione e consulenza.

ART. 8
DISPOSIZIONI FINALI

1. Il conferimento di incarichi a titolo gratuito, con rimborso delle eventuali spese documentate, è ammesso altresì per le strutture speciali di cui all'art. 16 della LR n. 2/2005, nei termini di cui alla presente disciplina, applicabile in quanto compatibile con le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia nell'ordinamento regionale, con particolare riferimento alle disposizioni di settore relative alle modalità e procedure di costituzione delle strutture speciali di supporto e nomina dei relativi componenti.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si applicano le disposizioni normative, contrattuali e regolamentari vigenti.